

## **Omissis**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La CTP di Torino ha parzialmente accolto il ricorso proposto da V.D., medico veterinario, avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio di Vercelli alla sua istanza di rimborso IRAP per gli anni 2000-2004.

Con sentenza depositata il 14-2-2008 la CTR Piemonte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio; in particolare la CTR ha rilevato che la notificazione dell'appello era da ritenersi nulla, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dalla legge; nello specifico, infatti, la notifica dell'appello non era avvenuta presso lo studio professionale del domiciliatario (dott. B.P.D., difensore della contribuente, con studio sito in (OMISSIS) a mani del medesimo o di personale dipendente dello studio, ma presso l'attigua abitazione privata ed a mani di tal F.M., della quale non veniva indicata la qualità di persona incaricata al ritiro e che risultava poi essere la suocera del difensore, con lo stesso convivente; l'atto, quindi, non era pervenuto materialmente al difensore, che infatti non si era costituito ed aveva avuto notizia del gravame solo in sede di notificazione dell'avviso di udienza, alla quale aveva partecipato chiedendo una proroga dei termini per la costituzione in giudizio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; la contribuente non ha svolto attività difensiva.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo l'Agenzia, denunciando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in combinato disposto alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, e art. 139 c.p.c., comma 2, rilevava che la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto dalla contribuente (così come previsto dal cit. art. 17, con consegna, in mancanza del diretto destinatario, a mani della suocera di quest'ultimo, con lo stesso convivente (persona legittimata a riceverla, secondo quanto previsto dall'art. 139 c.p.c., e L. n. 890 del 1982, art. 7).

Con il secondo motivo l'Agenzia, denunciando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione dell'art. 156 c.p.c., rilevava che il difensore dell'appellata contribuente era intervenuto in udienza, sicché lo scopo cui era diretta la notifica dell'atto di appello era da ritenersi pienamente raggiunto.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, "nella notificazione presso l'abitazione, l'ufficio o il luogo di esercizio dell'industria o del commercio del destinatario, la consegna della copia dell'atto può avvenire, in assenza del destinatario, - e in base al riferimento da parte dell'art. 139 c.p.c., comma 2, alle persone di famiglia - ad un parente o affine del destinatario, anche non convivente né addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi ritenere che i soggetti legati dai vincoli familiari in questione, che si trovino nei luoghi indicati dall'art. 139 e che accettino di ricevere la copia dell'atto, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica"; al riguardo va, infatti, precisato che le persone di cui sopra si trovano in una posizione che può giustificare la presunzione, in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva, di sollecita consegna dell'atto medesimo al destinatario, e che, a tal fine, la consegna alle suddette persone può avvenire non solo se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell'atto bensì anche ove siano ritrovate nell'ufficio di questo, oppure dove lo stesso eserciti l'industria o il commercio, senza che per esse sia richiesta la condizione di essere addette alla casa oppure all'ufficio o all'azienda, come per le persone estranee alla famiglia.

La CTR, nel ritenere nulla la notificazione senza considerare che, come dichiarazione resa dallo stesso difensore, F.M. era "persona con lui convivente presso l'abitazione

che è sita in locali contigui a quello dello studio professionale", non ha fatto corretto uso di tali principi e va, pertanto, cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR Piemonte, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Piemonte, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.